

**Edizione di sabato 1 ottobre 2016**

## **CASI CONTROVERSI**

[Misure certe per le somme dovute nel processo tributario](#)

di Comitato di redazione

## **PENALE TRIBUTARIO**

[Il documento CNDCEC sul Modello 231 – Parte seconda](#)

di Luigi Ferrajoli

## **ENTI NON COMMERCIALI**

[Tessera sociale e quota di iscrizione](#)

di Guido Martinelli, Mattia Cornazzani

## **LAVORO E PREVIDENZA**

[Transazione con l'ex dipendente e sanzioni contributive](#)

di Vincenzo D'Andò

## **CONTABILITÀ**

[La contabilizzazione in caso di cessione del contratto di leasing](#)

di Viviana Grippo

## **FINANZA**

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

## CASI CONTROVERSI

---

### ***Misure certe per le somme dovute nel processo tributario***

di **Comitato di redazione**

Ogni tanto risulta **utile**, crediamo, ribadire anche **concetti** che potrebbero essere considerati privi di dubbi; è comunque un esercizio che conforta, specialmente quando si leggono alcune **pronunce** che possono indurre al timore di non avere ben chiari alcuni punti saldi. Vi è, insomma, una sorta di effetto “tranquillizzante”.

Partiamo allora con il nostro ragionamento che prende le mosse dalla **sentenza n. 251** della **CTR** di **Cagliari**, depositata in data **23 agosto 2016**. La materia del contendere riguardava, appunto, la misura del **tributo** e dei relativi **interessi** dovuti durante i vari **gradi** del **giudizio**; in definitiva, ci si riferisce all'articolo 68 del D.Lgs. 546/1992.

Nel caso di specie, un contribuente era soccombente nel giudizio di primo grado su un accertamento dell'Agenzia delle entrate (erano i tempi in cui vigeva ancora l'iscrizione a ruolo delle somme dovute e, per accedere al contenzioso, era dovuto il 50% di imposte e sanzioni) e, avendo ricevuto la **cartella** esattoriale a seguito della pronuncia della CTP, ne contestava l'ammontare.

Infatti, l'Agenzia delle Entrate, che già aveva **iscritto a ruolo** il 50% dell'accertato, dopo la sentenza di primo grado aveva iscritto a ruolo le **ulteriori somme** (dovute in base a sentenza) fino all'intero importo delle somme per tributi e sanzioni decise, poiché inferiore ai due terzi dell'importo inizialmente accertato. Il contribuente riteneva, invece, che le somme dovute **non** potessero **superare i due terzi** di quanto contenuto nella decisione dei giudici (salvo il poter riscuotere le sanzioni).

La CTP **accoglieva** la tesi della **ricorrente** per cui non si sarebbe potuto iscrivere a ruolo più di due terzi di quanto ritenuto con la sentenza di primo grado e ciò anche per le sanzioni, condannando l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio, *“pur se risultava in effetti dovuta una qualche differenza da iscrivere a ruolo che però la Commissione preferiva non accertare per evitare “l’innescarsi di un micro contenzioso si difficile governo ...”*.

Ovviamente di diverso avviso è l'Agenzia delle entrate che, invece, sosteneva che dopo la sentenza di primo grado si potesse iscrivere a ruolo il minore importo fra quanto deciso dal giudice ed i due terzi di quanto era invece in contestazione (l'**accertato**).

L'appello dell'Agenzia è stato ritenuto **fondato** ed i Giudici ricostruiscono sia pur brevemente la questione delle somme dovute in pendenza di giudizio.

In tema di **riscossione** delle imposte sui redditi, l'articolo 15, primo comma, del DPR 602/1973, concerne la riscossione del tributo nella fase amministrativa, mentre il sopravvenuto articolo 68 del D.Lgs. 546/1992 regola – in materia di esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie – la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario.

In tema di **sanzioni amministrative** connesse a violazioni delle leggi finanziarie, è ugualmente possibile procedere alla loro riscossione frazionata anche in pendenza di giudizio e prima del passaggio in giudicato della relativa sentenza, sempre ai sensi del richiamato articolo 68, per effetto del richiamo dell'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997.

La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 68 del D.Lgs. 546/1992, facendo riferimento anche alla riscossione dei *“relativi interessi previsti dalle leggi fiscali”*, consente poi all'Amministrazione di pretendere, in via provvisoria, anche gli **interessi moratori**, insieme al tributo cui accedono (Cassazione, Sentenza n. 26308 del 29/12/2010).

Quanto all'importo per cui vi è possibilità di procedere ad iscrizione dopo la sentenza di primo grado che ha parzialmente accolto il ricorso (caso che viene qui in considerazione poiché la sentenza di primo grado ha parzialmente accolto il ricorso del contribuente riducendo le imposte accertate), la disciplina positiva è rinvenibile nell'articolo 68 comma 1 lettera b), per cui *“il tributo con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali deve essere pagato per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale e comunque **non oltre i due terzi**, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso”*, mentre se il ricorso è **rigettato** dalla CTP il contribuente deve pagare **i due terzi dell'accertato**.

Di fronte a tale sistema appare chiaro che il legislatore, dopo la sentenza di primo grado, ha voluto consentire sempre la riscossione dei due terzi dell'accertato a meno che la somma riconosciuta in sentenza non sia **inferiore** ai due terzi di quanto accertato, per cui la riscossione dovrà **fermarsi** all'intero risultante dalla sentenza, in virtù della regola per cui non può mai essere riscosso più di quanto il giudice, nella progressione processuale, ha ritenuto dovuto.

L'Agenzia delle Entrate, nella formazione dei ruoli del caso specifico, si è certamente attenuta a tali principi, mentre il giudice di primo grado ha **annullato** interamente la cartella portante la iscrizione provvisoria dei tributi e sanzioni dopo la sentenza, ritenendo che la somma iscrivibile non potesse superare i due terzi dell'accertato in sentenza sia per le sanzioni che per gli interessi, poiché altrimenti la sentenza di primo grado sarebbe vanificata.

Tale interpretazione **cozza** però contro la lettera e lo spirito della norma che è quello di consentire la iscrizione **frazionata** nei limiti di quanto accertato secondo la progressione delle decisioni e quindi anche l'intero qualora la decisione di primo grado non superi i due terzi dell'accertato.

E non è vero che in tal modo la sentenza verrebbe vanificata poiché comunque **la iscrizione a**

**ruolo non può mai superare quanto ritenuto dal giudice in sentenza**, anche qualora di trattasse di un decimo di quanto originariamente accertato dall'Agenzia.

Alla luce di quanto sopra, nell'attuale scenario che prevede l'adeguata considerazione delle **spese di giudizio**, è bene **evitare** contestazioni di tale natura, poiché si rischia non solo di non vedere accolte le proprie ragioni, ma anche di dover sopportare le spese di lite.

*Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:*



Seminario di specializzazione

**GLI ATTI RISCOSSIVI E LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE** ▶▶

Milano Treviso

## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***Il documento CNDCEC sul Modello 231 – Parte seconda***

di **Luigi Ferrajoli**

Nella **seconda parte** del documento “**Principi di redazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001**”, la cui prima parte è già stata oggetto di commento in un [intervento precedente](#), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si sofferma nel dettaglio ad analizzare le **singole fasi** e le principali attività propedeutiche alla redazione del Modello organizzativo.

Ai fini dell'implementazione del Modello, il CNDCEC evidenzia innanzitutto che è necessario effettuare un **check up aziendale** per acquisire una compiuta conoscenza della struttura organizzativa e del *core business* tipico dell'ente. La raccolta e la successiva analisi dei dati riguardanti la Società consentono altresì di compiere una prima individuazione delle c.d. **attività “sensibili”**, maggiormente esposte ai rischi legati alla commissione dei reati presupposto dal D.Lgs. 231/2001.

Ulteriori informazioni possono essere reperite anche attraverso la **somministrazione di questionari e di interviste alle funzioni aziendali**, considerate più rilevanti rispetto ad altre, in relazione al grado di responsabilità ed agli specifici compiti ad esse attribuiti.

Terminata la fase di *check up*, si prosegue con l'analisi dei **presidi di controllo interno adottati** e contestualmente con la valutazione del grado di rischio presente in ciascun processo/attività sensibile. Sul punto, il CNDCEC pone l'accento sull'opportunità di condurre l'analisi facendosi guidare dai principi dettati dal **C.o.S.O. Report** che suggerisce di analizzare gli elementi aziendali inquadrandoli in cinque distinte componenti:

1. ambiente di controllo (*control enviroment*);
2. valutazione del rischio (*risk assessment*);
3. attività di controllo (*control activities*);
4. informazione e comunicazione (*information & communication*);
5. monitoraggio continuo (*monitoring*).

Tuttavia, in “ottica 231” è essenziale integrare l'analisi svolta secondo le modalità indicate dal C.o.S.O. Report con l'**identificazione delle singole fattispecie di reato-presupposto** che si possono verificare durante lo svolgimento di ciascuna attività sensibile. Il CNDCEC afferma che l'attività di **risk assessment**, ai fini del Decreto 231 “*si estrinseca nell'analizzare la probabilità che l'evento o il comportamento che si cerca di evitare possono verificarsi all'interno dell'Ente/organizzazione, con specifico riferimento alle modalità di commissione dei reati presupposto*”.

Diventa fondamentale quindi individuare il **livello di rischio** a cui è esposta l'organizzazione nelle sue articolazioni, a partire dalla valutazione del potenziale rischio inerente a ciascuna attività, proseguendo con la disamina del **grado di probabilità che l'evento illecito possa avverarsi** (tenendo altresì conto dei presidi di controllo già adottati dall'Ente) e delle eventuali conseguenze che possono scaturire dalla verifica dello stesso.

Nel definire i protocolli preventivi e le eventuali azioni di contrasto finalizzati a ridurre/eliminare i fattori di rischio presenti, è necessario stabilire a priori una **soglia di accettabilità del rischio** che ponga *“un limite al numero e all'intensità dei meccanismi preventivi delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati che altrimenti sarebbero virtualmente infiniti”*.

Per individuare tale soglia non è sufficiente far riferimento al solo parametro puramente aziendalistico secondo cui il rischio diventa accettabile qualora *“i controlli aggiuntivi costano più della risorsa da proteggere”*, ma sarà necessario predisporre **un sistema di protocolli e meccanismi di controllo interno** tale da ridurre il grado di probabilità di commissione dei reati-presupposto sino al limite secondo cui questi ultimi possono verificarsi solo in caso di **elusione fraudolenta** dei presidi di prevenzione applicati.

Il CNDCEC non manca, inoltre, di sottolineare che **il Modello deve integrarsi con gli altri sistemi di gestione dei rischi presenti nell'Ente** quale quello previsto in materia antinfortunistica ai sensi del D.Lgs. 81/2008, seppur non può essere considerato in alcun modo sostitutivo del Modello stesso, viste le diverse finalità a cui sono indirizzati i singoli sistemi.

A tal proposito, nel documento viene ribadito l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza (**Trib. Trani 26.10.2009**) secondo cui i Documenti di Valutazione dei rischi ex articoli 26 (DUVRI) e 28 (DVR) del D.Lgs. 81/2008 non sono equiparabili al Modello 231 e non sono idonei ad assicurare **l'efficacia esimente stabilita negli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001**. Si afferma che *“in definitiva rispetto alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e alle procedure certificate da sistemi quali OHSAS 18001, attraverso l'adozione del Modello l'analisi dei rischi si amplia spostandosi dal solo ciclo produttivo all'intero processo decisionale finalizzato alla prevenzione, individuando altresì le procedure gestionali e finanziarie per mitigare ed attutire i rischi”*.

Infine, non è sufficiente che l'Ente adotti un Modello, ma deve necessariamente garantire anche la sua concreta attuazione, pianificando **l'attività di formazione** rivolta al personale impiegato nell'ente, che dovrà essere personalizzata e differenziata a seconda dei diversi ruoli assunti dai soggetti destinatari e ciò al fine di assicurare una completa diffusione e conoscenza dei protocolli stabiliti nel Modello.

Da ultimo, secondo quanto sancito dall'articolo 6, comma 1, lett. b), il compito di **vigilare sul funzionamento e sull'esatta attuazione del Modello**, nonché di curarne l'aggiornamento in caso di sopravvenute modifiche normative o di intervenute variazioni della compagine sociale, deve essere affidato ad un apposito **Organismo di Vigilanza (OdV)**.

È chiaro l'intento del CDNCEC di offrire ai professionisti coinvolti a vario titolo in materia 231, sia ai fini della concreta predisposizione del Modello, che in qualità di componenti dell'Organismo di Vigilanza, una **sintesi dei principali aspetti elaborati sino ad oggi sulla tematica** e di sopperire alla laconicità della disciplina dettata dal legislatore.

*Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:*



Master di specializzazione

**IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI,  
IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA E IL MODELLO 231**

Milano Verona

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Tessera sociale e quota di iscrizione***

di **Guido Martinelli, Mattia Cornazzani**

Con la Sentenza n. 229 del 18 luglio 2016 la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, Sez. II, ha offerto un interessante chiarimento sulla lettura dell'articolo 148, comma 8, lett. c), del TUIR, il quale prescrive – per gli enti non commerciali su base associativa che intendano “**defiscalizzare**” i corrispettivi specifici versati da associati e tesserati – il requisito della “**disciplina *uniforme* del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa (...)**”.

Ritenuto che l'associazione sportiva dilettantistica destinataria dell'avviso di accertamento non rispettasse tale principio, l'Amministrazione finanziaria riportava a tassazione IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni ed interessi per quasi ottantamila euro di corrispettivi versati da associati quale conseguenza della **decadenza** del contribuente dai benefici del regime fiscale agevolato previsto dal citato articolo 148.

La motivazione sottesa alla ripresa fiscale si risolveva nella contestazione della modalità di svolgimento della vita associativa: **all'atto dell'iscrizione gli associati ricevevano la relativa tessera sociale, tuttavia la fruizione dei servizi erogati risultava essere condizionata al versamento di una quota ulteriore e differenziata a seconda della durata e della tipologia del servizio richiesto.**

Gli agenti accertatori – ritenuto che la mera fruizione del servizio da parte dell'associato non potesse intendersi quale continuativa ed effettiva partecipazione alla vita associativa – eccepivano che una simile modalità di frequentazione ben potesse configurare una palese **violazione** del disposto normativo, il quale, in modo espresso, esclude la possibilità di una **partecipazione temporanea**.

L'associazione sportiva, impugnato l'atto, rilevava:

- che la previsione di una tessera sociale che permetta agli associati di partecipare a tutti gli eventi della vita associativa non può significare, in modo automatico, che gli associati medesimi abbiano il diritto di prendere parte ai detti eventi senza sostenere alcun **ulteriore** onere;
- che il corrispettivo richiesto all'associato, in aggiunta al costo della tessera sociale, per la fruizione del servizio richiesto veniva **parametrato** al numero dei partecipanti, al costo degli istruttori da retribuire ed al numero delle lezioni partecipate;
- che la circostanza per cui gli associati versassero quote differenziate e personalizzate



per i diversi corsi non può significare temporaneità? della partecipazione alla vita associativa, né? tantomeno inconsapevolezza di far parte di un'associazione;

- che, all'atto del tesseramento, ogni associato veniva reso edotto della **mission** sociale e riceveva una copia dello **statuto**.

Il Collegio investito della questione ha ritenuto che, nel caso di specie, **non** vi fosse alcuna **violazione** della norma invocata dall'Amministrazione finanziaria che, peraltro, *“risulta rispettata, in fatto, nella vita sociale; non vale, infatti, a contrastare questa conclusione il fatto che una volta associati e per il solo fatto di aver versato la quota associativa questa non desse diritto di partecipare, senza altri costi, a tutte le iniziative sociali, a tutti i corsi, posto che le stesse avevano costi diversi che non potevano, logicamente, indiscriminatamente, essere addossati a tutti gli associati anche a chi non vi partecipava; insomma il fatto che per ogni corso per ogni iniziativa, venisse fatto versare all'associato partecipante una quota ulteriore non significa assolutamente che vi fosse una temporaneità? degli stessi nella vita associativa ma solo che veniva correttamente imputato a ciascun associato la quota di costo che l'associazione sopportava per quell'iniziativa cui lo stesso partecipava”*.

L'argomentazione sottesa alla decisione del Collegio – che ha ritenuto fondate le doglianze dei ricorrenti e annullato l'atto impugnato, con condanna del soccombente alla rifusione delle spese di giudizio – merita piena **condivisione**.

Correttamente è stato **distinto** il momento della definizione del **vincolo associativo**, mediante il versamento della quota fissa (disciplinata dal primo comma dell'articolo 148 Tuir), dalla richiesta di **partecipazione** ad uno o più dei **servizi** che l'associazione mette a disposizione dei propri associati a tariffe differenziate a copertura dei diversi costi sostenuti per l'effettuazione delle varie attività.

Pertanto resta inteso che l'**associato rimane** tale, fino al momento del recesso o dell'esclusione anche nel caso in cui **non partecipi** più alle attività motorie indette dalla associazione.

*Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:*

Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE CON**

**GUIDO MARTINELLI**

Milano Bologna Verona

## LAVORO E PREVIDENZA

---

### ***Transazione con l'ex dipendente e sanzioni contributive***

di **Vincenzo D'Andò**

A seguito dell'avvenuta **conciliazione** tra le parti (azienda e dipendente), il datore di lavoro non è tenuto a pagare le **sanzioni civili** connesse all'**omissione contributiva**.

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 17645 del 6 settembre 2016** che ha giudicato il ricorso presentato dall'Inps come inammissibile, annullando la cartella di pagamento fatta notificare dal concessionario della riscossione ad una Spa.

L'istituto previdenziale pretendeva, dopo la stesura di un **verbale di conciliazione** con il quale il lavoratore e il datore di lavoro avevano ricostituito il rapporto di lavoro, il pagamento contributivo per il **periodo** trascorso tra il **licenziamento** la successiva **ricostituzione** del rapporto stesso.

Tuttavia, già il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano **annullato** la cartella notificata alla Spa con importo di € 38.203,67 richiesto titolo di somme aggiuntive per un periodo di 4 anni (1999-2002).

Secondo i giudici di merito nulla era dovuto dalla società, a parte gli **interessi legali**, per cui non si sarebbero dovute pagare le sanzioni richieste con la cartella di pagamento. L'Inps ha così dovuto ricorrere in cassazione.

Dal canto suo la Suprema Corte ha **confermato** quanto statuito dai giudici sottostanti, spiegando che l'omissione contributiva si sarebbe potuta configurare solo a fronte di una situazione che imponesse la **ricostituzione** del rapporto "**ex tunc**" (sentenza n. 19665 del 2014 delle Sezioni Unite); a tal fine, sarebbe stato necessario accertare il **contenuto** dell'**accordo transattivo**.

Il ricorso proposto non ha permesso di fare tale tipo di valutazione, difatti, l'Inps **non** ha **riportato** il contenuto dell'accordo, **né** lo ha **allegato** agli atti, in violazione delle prescrizioni desumibili dagli articoli 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c..

La Suprema corte ha evidenziato che in tema di **sanzioni previdenziali** per la reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, vige l'articolo 18 della L. 300/1970, secondo cui si deve distinguere tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una **sentenza dichiarativa**, e l'annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una **sentenza costitutiva**.

La Corte di legittimità conclude affermando che **soltanto nel primo caso**, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore “ora per allora”, deve pagare le **sanzioni** civili per omissione contributiva.

*Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:*



Seminario di specializzazione

**ASPETTI FISCALI DEL LAVORO ALL'ESTERO**

Bologna Milano Verona

The banner features a blue and white abstract background with a large blue arrow pointing right. The text is in blue and white.

## CONTABILITÀ

---

### ***La contabilizzazione in caso di cessione del contratto di leasing***

di **Viviana Grippo**

Accade sempre con maggior frequenza che le aziende **cedano** i propri **contratti di leasing**.

Si tratta di una pratica usuale ma non trattata dai nostri OIC; ai fini della contabilizzazione dell'operazione, è di aiuto il documento del CNDCEC n. 141 datato 2011 che ha approfondito la questione prendendo spunto anche dalla **risoluzione n. 212/E/2007**.

Quest'ultima, in merito alle componenti del **prezzo di subentro**, aveva chiarito che: "... *la parte di corrispettivo pagata a fronte del **godimento** del bene costituirebbe un **onere pluriennale** da ripartirsi in funzione della residua durata del contratto, mentre la parte di corrispettivo pagata a fronte dell'**opzione** di acquisto dovrebbe essere considerata come "**costo sospeso**", fiscalmente deducibile con la procedura dell'ammortamento in uno con il prezzo di riscatto del bene medesimo*".

Tuttavia, chiariva l'Amministrazione che la **quantificazione** delle due parti non era lasciata all'arbitrio delle parti, ma "*il prezzo pagato debba considerarsi anticipo del prezzo del bene nella misura in cui lo stesso abbia costituito **sopravvenienza attiva** per il cedente del contratto, ... l'eventuale **differenza positiva** rispetto alla sopravvenienza attiva .... è da considerarsi come costo sostenuto per il subentro nel godimento del bene, come tale deducibile, a norma dell'articolo 108, comma 3, del Tuir, in rapporto alla residua durata del contratto*".

Tralasciando il metodo di calcolo della sopravvenienza, ne deriva una impostazione contabile che vuole la necessaria **divisione** del prezzo di subentro in **due componenti**. Per una corretta rappresentazione in bilancio delle poste, il **documento CNDCEC** divide in **due categorie** anche i contratti di *leasing* a seconda che abbiano o meno **finalità** prevalentemente **traslativa**, ovvero di **solo godimento**.

Nel **primo caso** il prezzo sarà formato da una quota riferita all'opzione di riscatto che andrà iscritta in BII5 di stato patrimoniale tra le **immobilizzazioni in corso** (sopravvenienza attiva) e una quota riferita al **godimento del bene** che invece troverà allocazione nella voce B8 di conto economico (differenza positiva rispetto alla sopravvenienza attiva).

**Esempio:** si supponga la cessione di un contratto di *leasing* al prezzo di euro 500.000, valore del bene euro 1.000.000, canoni residui 700.000, riscatto 50.000 e maxicanone 20.000, l'importo che andrà rilevato in **stato patrimoniale** sarà pari a:

$$1.000.000 - 700.000 - 50.000 - 20.000 = 230.000,$$

mentre in **conto economico** andrà rilevato l'importo di euro:

$$500.000 - 230.000 = 270.000.$$

Le **scritture contabili** da eseguirsi all'atto della cessione, e che sotto si riportano, saranno composte dalla rilevazione del debito verso il cedente e, successivamente, dalla rilevazione del risconto a fine esercizio oltre dalla eventuale opzione per il riscatto:

Diversi a                                      Debiti vs Fornitori

Acconti su immobilizzazioni in corso

Costo per godimento beni di terzi

Risconti attivi a Costo per godimento beni di terzi

Immobilizzazioni a Diversi

    a Acconti su immobilizzazioni in corso

    a Costo per godimento beni di terzi

Diversamente se il *leasing* è di solo **godimento**, tale è anche lo scopo di chi subentra; ne deriva che la componente prezzo non dovrà essere scissa ma rappresenterà per il totale il godimento del bene e troverà allocazione nella voce B8 di conto economico.

In tal caso le scritture contabili saranno quelle che seguono.

All'atto della cessione del contratto:

Costo per godimento beni di terzi                                      a                                      Debiti vs Fornitori

Al termine dell'esercizio contabile:

Risconti attivi                                      a                                      Costo per godimento beni di terzi

Secondo il CNDCEC la **quota di maxicanone** riferita al periodo di tempo intercorrente tra la data di subentro e quella di scadenza del contratto è da ritenersi componente di **godimento** e va quindi imputata a conto economico con la conseguenza che l'importo rilevato tra le immobilizzazioni andrà decurtato della quota di maxicanone relativo al periodo in questione.



## FINANZA

---

### *La settimana finanziaria*

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**



#### **Executive Summary**

**Settimana di mercati globali negativa**, con il rally del petrolio che non è sufficiente a controbilanciare gli effetti sui listini delle tensioni politiche ed economiche del vecchio continente e il clima di incertezza dovuto all'approssimarsi delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Se da una parte, infatti, al vertice di Algeri **i paesi membri dell'Opec hanno trovato il primo accordo per una modesta riduzione della produzione di greggio dal 2008**, pur tra le molte perplessità legate ai dettagli dell'accordo stesso, dall'altra **si moltiplicano le tensioni europee** – e le loro ripercussioni a livello globale. Se si esclude il dibattito politico interno ai vari paesi, al centro dell'attenzione negli scorsi giorni resta la situazione di **Deutsche Bank e le critiche rivolte alla BCE da parte dei parlamentari tedeschi**, secondo alcuni dei quali la politica monetaria espansiva di Mario Draghi e i bassi tassi di interesse minano la profittabilità del comparto. **Il sistema bancario resta sotto pressione anche negli Stati Uniti**, dove – durante l'audizione semestrale davanti alla Commissione servizi finanziari della Camera – Janet Yellen ha parlato dell'eventualità che la Federal Reserve modifichi i criteri e il processo degli stress test, con un nuovo metodo di calcolo del buffer che tendenzialmente porterebbe a un aumento aggregato dei requisiti patrimoniali per gli otto istituti coinvolti.

#### **Europa**

Stoxx Europe 600 -1.82%, Euro Stoxx 50 -2.81%, Ftse MIB -2.06%

#### **Stati Uniti**

S&P 500 -1.20%, Dow Jones Industrial -1.35%, Nasdaq Composite -1.32%

#### **Asia**

Nikkei -1.82%, Hang Seng -1.64%, Shanghai Composite -0.96%, ASX +0.09%

## Indicazioni macroeconomiche

### Europa

**Focus nei giorni scorsi sui numeri dell'inflazione e sugli indicatori della fiducia** per quanto riguarda la zona euro nel suo complesso. Il **Cpi su base annua di settembre si colloca in linea con le attese al +0.4%** per il valore stimato e leggermente sotto alle stime al +0.8% per il dato base, mentre la **fiducia al consumo rimane stabile a -8.2 punti. Stabile anche il tasso di disoccupazione di agosto, al 10.1%** a fronte di stime ferme al 10.0%. Occhi puntati, inoltre, sulla lettura finale del **Pil inglese** del secondo trimestre: il dato effettivo **si attesta al +0.7% su trimestre** a fronte del +0.6% delle attese e al +21% su anno rispetto al +2.2% previsto dal consensus.

### Stati Uniti

**Contrastate le indicazioni macro giunte questa settimana dagli Stati Uniti.** Si inizia dal **settore immobiliare: le vendite di case nuove di agosto**, pur leggermente superiori alle stime, **si fermano a 609mila unità, in calo del 7.6%** su mese a fronte del -8.3% previsto dagli analisti, mentre **le vendite in corso di abitazioni sono scese nello stesso mese del 2.4%** su attese per un dato invariato rispetto al mese precedente. Male gli indici manifatturieri: la stima flash per settembre del **PMI si ferma a 51.4** punti a fronte dei 52.0 attesi dal consensus, **l'indice della Fed di Dallas si attesta a -3.7 a settembre** sui -2.5 delle stime e quello della **Fed di Richmond cala a 8 su stime per -2.** Deludono anche gli ordini di **beni durevoli, piatti su agosto a fronte di stime per un calo dell'1.5%**, in discesa comunque dal +3.6% di luglio, e le scorte all'ingrosso mensili, in calo dello 0.1%. Resta, invece, **positiva l'ultima lettura del Pil del secondo trimestre, in leggera salita a +1.4%** rispetto al +1.3% stimato; **molto positiva anche la fiducia dei consumatori**, che si rivela ampiamente al di sopra delle stime, **a 104.1** a fronte dei 99.0 previsti.

### Asia

**Ricca la settimana dal punto di vista macro per le economie asiatiche.** Per iniziare, la **Cina riporta i profitti delle società industriali in decisa crescita, a +19.5% YoY nel mese di agosto** vs. +11.0% di luglio, confermando il processo di stabilizzazione della seconda economia mondiale, che beneficia della ripresa del mercato immobiliare, dell'aumento del prezzo delle commodities e dalla politica di stimoli fiscali promossa dal governo centrale. Contrastati, invece, i dati in arrivo dal **Giappone, in particolare per le difficoltà in tema di inflazione: in agosto il PPI del settore dei servizi sale solo dello 0.2%, il CPI è in negativo dello 0.5%** tendenziale contro il -0.4% atteso dagli economisti e l'indice Cpi relativo all'area di Tokyo segna anch'esso una flessione di mezzo punto percentuale, il calo più ampio da marzo 2013.



**In calo poi la spesa delle famiglie, scesa del 4.6% su anno in agosto contro stime per un -2.5%, mentre qualche segnale positivo arriva dal tasso di disoccupazione, che risale leggermente al 3.1% dal 3.0% di luglio, il livello più basso dal 1995, e dall'andamento della produzione industriale, con un +1.5% su mese in agosto, contro stime per un +0.5%.**

## Newsflow societario

### Europa

Le ultime news provenienti dal settore bancario hanno ancora una volta condizionato l'andamento dei mercati nella settimana trascorsa. In particolare, l'intensificarsi della pressione sulla tedesca **Deutsche Bank** sta incrementando il clima di incertezza presente sulle piazze finanziarie mondiali, che temono il rischio di un effetto domino del settore bancario. Negli ultimi giorni, la banca tedesca avrebbe ricevuto una multa dal valore di \$14mld dal dipartimento di giustizia americano per il suo coinvolgimento nella crisi dei mutui subprime, mentre è di ieri la notizia del ritiro di liquidità e della riduzione di esposizione verso la banca da parte di dieci hedge fund. In Italia si torna a parlare di gestione dei NPLs, con il fondo **Atlante 2** che dovrebbe raccogliere entro metà ottobre circa €2-2.5mld, per procedere con gli acquisti dei crediti deteriorati. E' previsto anche il contributo di **Atlante 1**, che potrebbe contribuire con €0.8-1mld, dato che dovrebbe riservare €700-900mln per un futuro intervento in **BPVI** e **Veneto Banca**. Secondo il Messaggero, **Banca Carige** avrebbe ricevuto un'ispezione dalla BCE per un controllo sulla struttura di governance; sempre secondo il quotidiano, la banca avrebbe anche annunciato un possibile aumento della quota di NPLs da cedere, portandola a €1mld, dai precedenti €900mln. Passando alla vicenda delle quattro banche salvate, come riportato da diversi quotidiani nazionali, Roberto Nicastro, presidente dei quattro istituti salvati, ha comunicato di essere vicino alla cessione delle "good bank". **UBI** sarebbe così pronta ad offrire €400mln per **Banca Etruria**, **Banca Marche** e **CariChieti** anche se vorrebbe approfondire i dettagli dei nuovi crediti deteriorati generati dagli istituti e pari a circa €3.2mld. Secondo una fonte Reuters le possibilità che **Fineco Bank** sia venduta sono molto alte. **Generali** è l'unico nome menzionato nelle scorse settimane come potenziale acquirente e la valutazione circolata negli ultimi giorni era di circa €3mld, approssimativamente €5 per azione.

Nel settore del cemento e delle costruzioni, l'evento di rilievo della settimana è stato il lancio del business plan 2017-2026 da parte di **Ferrovie dello Stato**. Sebbene riguarda un programma a lungo termine che dovrebbe portare la crescita a raddoppiare il proprio EBITDA dagli attuali €2.3mld a €4.6mld, gli obiettivi presentano implicitamente una forte accelerazione degli investimenti che dovrebbero essere pari a €62mld di cui: €33mld per la conversione delle linee, €24mld per l'alta velocità e €5mld in tecnologia. **Salini Impregilo**, attraverso il CEO della controllata US, ha annunciato di aspettarsi commesse per nuovi progetti per un valore superiore ai \$2mld. Secondo Milano Finanza, tra i progetti potenziali potrebbero esserci anche alcune commesse per autostrade in US dal valore complessivo di circa \$600mln.

Nel settore aeronautico, il CEO di **Leonardo Finmeccanica** ha confermato di essere in trattative con Airbus per alcune operazioni di interesse di entrambe le parti e non per una fusione. L'ipotesi presentata dalla stampa è legata a un possibile swap di MBDA e ATR. Inoltre, è stato ufficializzato da parte dell'Organizzazione Europea per la Cooperazione e Difesa un accordo per armonizzare la regolamentazione e per promuovere lo sviluppo dei droni, mercato in cui Leonardo è pronta ad avere un ruolo da protagonista

## Stati Uniti

Nella settimana appena trascorsa, la mega fusione nel settore consumer goods tra **SABMiller** e **AB InBev** è stata ufficialmente portata a termine, con gli azionisti di SABMiller che hanno approvato il prospetto definitivo dell'offerta. L'accordo, dal valore di oltre \$100mld, garantirà al nuovo gruppo la fornitura di circa un quarto del volume di birra a livello mondiale e porterà alla formazione del quinto gruppo industriale nel settore consumer goods. Infine, per soddisfare i requisiti dell'autorità antitrust, il gruppo sarà costretto ad effettuare dismissioni di alcuni asset, tra cui il marchio **Peroni**. Sempre in riferimento al settore alimentare, **PepsiCo** ha riportato risultati trimestrali migliori delle attese, grazie al buon andamento delle vendite di bevande e snack con poche calorie in Nord America. I ricavi societari sono scesi del 2%, attestandosi a \$16.03mld e oltre le stime degli analisti ferme a \$15.83mld, mentre l'utile netto è risultato pari a \$1.99mld, rispetto ai precedenti \$533mln. In occasione della pubblicazione dei risultati, la società ha anche migliorato le stime dell'utile netto per il FY2016. Supera la prova dei conti anche **ConAgra**, che grazie ad un aumento dei prezzi di alcuni prodotti alimentari ha migliorato la sua redditività ed ha mostrato risultati oltre le attese degli analisti. Nonostante un calo del 4.6% delle vendite, risultate pari a \$2.67mld, l'utile netto societario è risultato pari a \$186.2mln rispetto ad una perdita di \$1.15mld nello stesso periodo dello scorso anno.

Nel settore bancario, nel consueto report sulle performance delle banche di investimento US pubblicato da Coalition, **JP Morgan** si conferma stabilmente in cima alla classifica, con ricavi del business dell'IB pari a \$12.5mld nei primi sei mesi dell'anno ed in calo del 5.3% su base annua. Le prime cinque posizioni sono occupate da banche US, a causa della performance negativa di **Deutsche Bank**, alle prese con taglio costi e ristrutturazione aziendale. Sempre nel business dell'IB, **Goldman Sachs** dovrebbe fare i conti con un programma di taglio costi in Asia che potrebbe riguardare circa il 30% del business ed un eventuale ricollocamento in Honk Kong e Singapore.

Nel settore tecnologico, **Apple** e **Deloitte** hanno reso noto un accordo di collaborazione per incentivare e migliorare l'utilizzo dei prodotti Apple nelle aziende. Apple potrà sfruttare l'esperienza di Deloitte per rafforzare le vendite dei propri prodotti che ultimamente stanno dando i primi segnali di maturazione. Inoltre, la società di Cupertino sarebbe alle prese con un nuovo caso giudiziario, questa volta avanzato dalle autorità giapponesi e riguardante possibili violazioni in tema di antitrust. Per il momento la vicenda è alle battute iniziali, ma potrebbe

avere impatto sui conti del colosso tecnologico. secondo alcune fonti, **Twitter** sarebbe in trattativa con alcune società, tra cui **Facebook** e **Alphabet**, per sondare il sentiment del mercato in vista di una possibile cessione delle sue attività. Nel Q2 2016 la società ha registrato il più basso tasso di crescita di utenti da quando si è quotata e negli ultimi mesi avrebbe riscontrato problemi nel generare ricavi. **Accenture** ha pubblicato risultati trimestrali oltre le attese, grazie ad una buona domanda per i servizi digitali e di sicurezza informatica. La società ha detto di aspettarsi ricavi compresi tra \$8.40mld e \$8.65mld, oltre il consensus fermo a \$8.59mld, mentre l'utile netto è risultato pari a \$1.13mld, dai precedenti \$788.13mln.

Nel settore dell'abbigliamento sportivo, **Nike** ha pubblicato i risultati trimestrali, mostrando ricavi in crescita e pari a \$9.06mld, dai precedenti \$8.41mld, mentre l'utile netto è passato da \$0.67 per azione a \$0.73 per azione. Inoltre, la società ha reso note le previsioni per gli ordini futuri, che sono risultate inferiori alle attese degli analisti ed ha giustificato il dato con debolezza dei prodotti per il basket e con l'aumento della competizione da parte di Adidas.

Infine, in ambito M&A, si segnala l'interesse di **CBOE**, il più grande operatore nel mercato di opzioni US, ad acquisire **BATS Global Market** per circa \$3.2mld. L'operazione ha l'obiettivo di diversificarle le fonti di ricavo del gruppo, soprattutto in seguito al recente attenuamento dei flussi di opzioni; inoltre, l'operazione potrebbe migliorare la posizione competitiva della società in Europa, dove BATS è leader di mercato. Nel settore chimico, **Lanxess** è intenzionata ad acquistare **Chemtura** in un'operazione da \$2.69mld: per l'azienda tedesca il deal rappresenta l'occasione per ridurre la propria esposizione al segmento delle gomme sintetiche ed entrare nel business dei lubrificanti industriali e altri tipi di additivi chimici.

## The week ahead

### Europa

Non particolarmente ricca di eventi la prossima settimana per la zona euro, se si esclude la pubblicazione delle minute dell'ultimo meeting di politica monetaria della Bce. Saranno pubblicati poi i numeri finali degli indici Markit di settembre e per agosto le vendite al dettaglio, attese a l 0.2% congiunturale e al +1.5% tendenziale, e il PPI, stimato in calo dello 0.1% su mese e del 2.2% su anno.

### Stati Uniti

Focus ancora una volta per gli Stati Uniti sul mercato del lavoro, con attesa a fine settimana per variazione dell'occupazione privata, variazione dei salari non agricoli e tasso di disoccupazione di settembre. In arrivo, inoltre, le conferme dei valori finali degli indici Markit Pmi e i numeri della bilancia commerciale, attesa ad agosto in deficit per \$41.5mld dai

-\$39.5mld di luglio.

## Asia

In assenza di indicazioni di rilievo in Cina, saranno disponibili per il Giappone i valori finali per settembre degli indici Nikkei PMI riguardo a settore manifatturiero, servizi e composto, nonché i valori degli indici Tankan sullo stato di salute delle grandi imprese nel terzo trimestre.

FINESTRA SUI MERCATI											30/9/16 11.17				
AZIONARIO			Performance %												
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	2015						
MSCI World		USD	29/09/2016	1,720	-0.34%	-0.57%	+0.01%	+3.43%	+2.93%	-2.74%					
DEVELOPED			Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	2015					
AMERICA	MSCI North Am	USD	29/09/2016	2,187	-0.81%	-1.17%	-0.71%	+5.91%	+10.27%	-2.37%					
	S&P500	USD	29/09/2016	2,151	-0.93%	-1.20%	-0.91%	+5.24%	+11.39%	-0.73%					
	Dow Jones	USD	29/09/2016	18,143	-1.07%	-1.35%	-1.40%	+4.12%	+7.52%	-2.23%					
	Nasdaq 100	USD	29/09/2016	4,638	-0.76%	-1.08%	-1.41%	+5.33%	+17.94%	+8.43%					
	MSCI Europe	EUR	29/09/2016	116	+0.19%	-0.60%	-0.16%	-5.98%	+4.10%	+5.47%					
EUROPA	DJ EuroStoxx 50	EUR	30/09/2016	2,951	-1.36%	-2.69%	-2.39%	-8.69%	+1.20%	+3.85%					
	FTSE 100	GBP	30/09/2016	6,850	-1.00%	-0.86%	+1.01%	+9.74%	-2.71%	-4.93%					
	Cac 40	EUR	30/09/2016	4,386	-1.31%	-2.30%	-1.19%	-5.42%	-0.54%	+8.53%					
	Dax	EUR	30/09/2016	10,282	-1.19%	-3.25%	-2.93%	-4.29%	+2.65%	+9.56%					
	Ibex 35	EUR	30/09/2016	8,631	-1.88%	-2.18%	-0.98%	-9.57%	+3.66%	-7.15%					
ASIA	Free MIB	EUR	30/09/2016	16,139	-1.22%	-1.91%	-4.75%	-24.65%	+0.23%	+12.66%					
	MSCI Pacific	USD	29/09/2016	2,406	+0.36%	-0.56%	+2.39%	+3.97%	-5.19%	+0.44%					
	Topix 100	JPY	30/09/2016	844	-1.57%	-2.41%	-2.63%	-15.34%	+6.15%	+7.69%					
	Nikkei	JPY	30/09/2016	16,450	-1.46%	-1.82%	-2.59%	-13.58%	+7.12%	+9.07%					
	Hong Kong	HKD	30/09/2016	23,297	-1.86%	-1.64%	+1.39%	+6.31%	+1.28%	-7.16%					
	S&P/ASX Australia	AUD	30/09/2016	5,436	-0.65%	+0.09%	+0.65%	+2.64%	+1.10%	-2.13%					
AZIONARIO			Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	2015					
EMERGING															
MSCI Em Mkt	USD	29/09/2016	913	+0.13%	-0.45%	+2.21%	+15.02%	-4.63%	-16.96%						
MSCI EM BRIC	USD	29/09/2016	255	-0.41%	-1.59%	+2.73%	+15.30%	-5.89%	-15.68%						
EMERGING															
MSCI Em Lat Am	USD	29/09/2016	2,401	-0.45%	-1.15%	-0.83%	+31.21%	-14.78%	-32.92%						
BRAZIL BOVESPA	BRL	29/09/2016	58,351	-1.69%	-1.09%	+0.78%	+34.60%	-2.91%	-13.31%						
ARG Merval	ARS	29/09/2016	16,743	-0.07%	+0.60%	+6.99%	+43.41%	+59.14%	+36.09%						
MSCI EM Europe	USD	29/09/2016	131	+1.76%	-0.11%	+3.47%	+18.48%	-40.01%	-6.13%						
Mibex - Russia	RUB	30/09/2016	1,976	-0.98%	-1.76%	+0.25%	+12.21%	-7.15%	+26.12%						
ISE NATIONAL 100	TRY	30/09/2016	76,443	-0.82%	-4.15%	+0.63%	+6.58%	+26.43%	-16.33%						
Prague Stock Exch.	CZK	30/09/2016	862	-1.49%	-1.64%	+0.28%	-8.91%	-4.25%	+1.02%						
MSCI EM Asia	USD	29/09/2016	453	+0.17%	-0.44%	+2.35%	+12.20%	+2.48%	-11.78%						
Shanghai Composite	CNY	30/09/2016	3,005	+0.21%	-0.96%	-2.62%	-15.10%	+52.87%	+9.41%						
BSE SENSEX 30	INR	30/09/2016	27,916	+0.32%	-2.62%	-1.89%	+6.89%	+29.89%	-5.03%						
KOSPI	KRW	30/09/2016	2,044	-1.21%	-0.51%	+0.44%	+4.20%	-4.76%	+2.39%						

*Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.*



**DOTTRYNA**  
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre  
la "tradizionale" banca dati*